



**COMUNE DI BERCHIDDA**  
**Provincia di Sassari**  
**Ufficio del Sindaco**

**PROT. N. 3682**

**OGGETTO: ORDINANZA N. 21 DEL 09.05.2020.**

**IL SINDACO**

- **VISTI** i DDPPCCMM n.6 del 23.02.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. N. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **VISTO** il D.L. n. 18 del 17.03.2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 22.03.2020;
- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna dalla nr.5 alla nr. 19 del 13.04.2020;
- **VISTO** il D.L. n. 19 del 25.03.2020;
- **VISTO** il DPCM del 02.04.2020;
- **VISTO il DPCM del 26.04.2020;**
- **Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna nr. 20 del 02.05.2020 dà la facoltà ai Sindaci di consentire con propria ordinanza la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, gli esercizi di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, di controllo e contingentamento degli accessi;
- **Vista** l'ordinanza n. 19 del 04/05/2020 prot. 3546 del Sindaco di Berchidda, valevole fino al 17/05/2020;
- **DATO ATTO** che la facoltà suddetta è concessa ai Sindaci dei Comune della Sardegna con parametro di trasmissibilità (R con t) uguale o inferiore a 0,5, nel rispetto delle prescritte condizioni di sicurezza;
- **RILEVATO CHE** nel Comune di Berchidda non sono presenti casi di positività al Covid-19;
- **Considerato** che per i motivi citati sia necessario adottare un ulteriore provvedimento di adeguamento delle misure di contenimento del virus alle mutate condizioni epidemiologiche locali dando facoltà di riavvio di alcune attività;
- **Tenuto conto** dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e dell'evolversi della situazione a livello regionale;
- **TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- **DATO ATTO** che i richiamati DDPPCCMM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **RICHIAMATA** la legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale competenza in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**ORDINA**

- **Con decorrenza 11 MAGGIO 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto, per le motivazioni di cui in premessa, è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), nel rispetto delle seguenti condizioni:**
  1. L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso. Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone. Resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o la zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il softlifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili. Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di guanti. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani. Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati.
- **Con decorrenza 11 MAGGIO 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto, per le motivazioni di cui in premessa, è consentita la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento nel rispetto delle seguenti condizioni:**

2. L'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed, infine, sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.
3. **Tutte le attività ammesse devono garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).**
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con le sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 19 del 25.03.2020.

#### **DISPONE**

Che la presente sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Stazione Carabinieri di Berchidda, Comando Stazione Forestale di Berchidda, alla Polizia Locale-Sede-alla locale Compagnia Barracellare.-

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Berchidda [www.comune.berchidda.ot.it](http://www.comune.berchidda.ot.it).

Avverso tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo pretorio del Comune, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 37 del CDS e secondo le modalità di cui all'articolo n. 74 del relativo regolamento di esecuzione. In via alternativa, entro lo stesso termine, può essere proposto ricorso innanzi al TAR di Cagliari.

**Berchidda, 09.05.2020**

**IL SINDACO**  
**Prof. Andrea NIEDDU**

